

009200

Tribunale Ordinario di Roma  
Sezione Civile Penale

9.03.15  
QUESTA  
STAMPARE  
217

PEC

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

RICHIESTA COPIE

Il sottoscritto

AW. Paolo D. Di Marco

Al sensi degli artt. 116 e 466 c.p.p. e 43 disp. artt. cpp quale

difensore di

AW. Paolo D. Di Marco

quale parte

quale perito nel procedimento penale n.°

70621/13  
assegnato alla sez. VIII

Fissato per l'udienza del

oppure definito con sentenza del

22/09/14

Chiede

con urgenza

senza urgenza

formato digitale (con invio tramite PEC presso lo studio)\*

\* si applicheranno i costi per la pagina digitale, come previsti nel tariffario ministeriale

copia dei seguenti atti, dei quali specifica la natura e il numero di ciascuna pagina.

Ammesso al gratuito patrocinio

SI

~~NO~~

PER UN TOTALE DI PAGINE N. 13

CODICI TIAP

- 132 LISTA TESTI
- 147 TRASCRIZIONI
- 148 VERBALE DI UDIENZA
- 230 PERIZIA
- 244 DOCUMENTAZIONE PRODotta
- 281 ORDINANZA TRIBUNALE
- 293 SENTENZA DIBATTIMENTO MONOCRATICO
- 294 SENTENZA DIBATTIMENTO COLLEGIALE
- 172 VARIE

Recapito PEC

Recapito tel/cell

Roma, 22/09/2014

3384368468

PAOLO DI MARCO @ ADMPLAW@STUDIOPEA.COM

Paolo Di Marco

FIRMA RICHIEDENTE



Proc. R.G.N.R. n° 18460/12

Comunicata al P.G. il \_\_\_\_\_

Prodotto Appello/Ricorso da:  
\_\_\_\_\_

Depositato il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

Sent. Reg. Trib. n° 13823/14

Proc. R.G. Trib. n° 20621/13

Depositata il 22-12-2014

IL CANCELLIERE

Notifica estratto contumace il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

Sentenza Irrevocabile il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

Art. \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

Inviata Copia Esecuzione il \_\_\_\_\_

Comunicata Irrevocabilità il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE OTTAVA PENALE**

*rk*

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Fabio Mostarda,  
nel procedimento penale di 1° grado in epigrafe indicato, all'udienza del 23 settembre  
2014, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

BUZIO ROBERTO, nato a Valenza (AL) l'11.7.1948, libero contumace;  
domicilio eletto ex art. 161 e 169 c.p.p. presso l'Avv. Maria Calisse con studio in Roma, via  
Fulcieri Paolucci De' Caboli n. 60;  
difeso di fiducia dall'Avv. Maria Calisse del foro di Roma;

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dagli artt. 13 legge 8.2.1948 n. 47, 595 c. 1° e 3° c.p., per aver offeso la  
reputazione dell'on. Antonio Di Pietro rilasciando sul giornale "Il Fatto Quotidiano" e  
precisamente nell'ambito dell'articolo intitolato "Letta mi portava le mazzette di B. al PSDI" e  
che qui si intende integralmente riportato, frasi volutamente offensive del seguente tenore: "Di  
Pietro ha distrutto l'Italia, ha preso solo i ladri di polli, ha provocato la morte civile di migliaia di  
persone, ha rovinato la vita a quelli come me; sono stato interrogato più volte da Antonio di  
Pietro e da Gherardo Colombo e ho capito questo: delle tante cose che noi indagati  
dicevamo, solo alcune venivano sviluppate, altre erano lasciate cadere. Io già da allora  
avevo accennato a Berlusconi ma nessuno mi ha chiesto di approfondire. Berlusconi è stato

salvato da Di Pietro almeno fino al 1994 ... se avesse indagato seriamente la storia d'Italia sarebbe stata diversa ... ecco la mia rabbia, alcuni sono stati perseguitati, altri sono stati salvati" (fatto determinato). In Roma il 14.3.2012

in relazione al quale è persona offesa e parte civile costituita:

Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Iulia Iemma del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ex art. 100 c.p.p. in Roma via di Santa Maria in Via n. 12;

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa F. Angiuni (VPO), del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato;

**CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

IL P.M.: condanna a mesi 9 di reclusione ed € 700 di multa;

LA PARTE CIVILE: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite come da conclusioni scritte e nota spese che deposita e alle quali si riporta;

LA DIFESA dell'IMPUTATO: assoluzione ex art. 530 c. 1° o 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste, in subordine, perché il fatto non costituisce reato;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'esito del giudizio – instaurato a seguito di udienza preliminare – celebrato nelle forme del rito ordinario, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto per le ragioni di fatto e di diritto di seguito indicate.

Preliminarmente, richiamate le considerazioni sinteticamente già svolte nell'ordinanza emessa all'udienza del 7.5.2014, occorre ribadire che non può ritenersi fondata l'eccezione – reiterata in sede di discussione – con la quale la difesa dell'imputato ha dedotto il difetto di giurisdizione (e/o di competenza del Tribunale di Roma) a conoscere dei fatti di cui all'imputazione ovvero l'improcedibilità dell'azione penale. Assume il difensore del Buzio che l'intervista oggetto dell'imputazione è stata rilasciata dall'imputato nella sua abitazione ubicata in territorio francese – circostanza peraltro pacifica –; l'imputato avrebbe peraltro acquisito la nazionalità francese nel 2004 – vedi certificato delle autorità della Repubblica Francese prodotto dalla difesa all'udienza del 7.5.2004 –; da ciò conseguirebbe secondo l'assunto difensivo che quello per cui si procede è un delitto comune commesso in territorio estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano; si dovrebbe dunque fare applicazione dell'art. 10 c.p., secondo il quale per siffatto delitto la punibilità secondo la legge italiana – e quindi la giurisdizione del giudice italiano – sussiste solo se: a) la pena minima non è inferiore ad un anno di reclusione; b) vi è istanza del Ministro della Giustizia ovvero querela della persona offesa; c) lo straniero si trovi nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, difetterebbero, secondo la difesa, le suddette condizioni (ed in particolare quella sub c).

Tale assunto è infondato. Nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma indicata dalla difesa. Ed invero, secondo l'art. 6 cpv c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano – con conseguente radicamento della giurisdizione italiana – quando in tale territorio è avvenuta in tutto o in parte l'azione o l'omissione, ovvero (alternativamente) se nel territorio italiano si è verificato l'evento del reato. Ciò detto, è pacifico che elemento costitutivo del delitto di diffamazione è la "comunicazione con più persone" (cfr Cass. Sez. V, 19.5.1989 n. 7333) e che la diffamazione, avendo natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa (cfr Cass. Sez. V, 27.4.2012 n. 23624). Nel caso poi di diffamazione a mezzo stampa tale comunicazione ad una pluralità di soggetti è implicita (e presunta) nel fatto stesso della pubblicazione dello stampato (cfr Cass. Sez. V, 13.4.1989 n. 5427). Da ciò consegue che il delitto di diffamazione si consuma nel luogo in cui l'offesa viene percepita e, in caso, di diffamazione a mezzo stampa, nel luogo di pubblicazione dello stampato in cui essa è contenuta. Nel caso in esame, l'intervista resa dall'imputato (al solo giornalista Barbacetto) è

stata pubblicata – e quindi comunicata a più persone – da una testata giornalistica italiana ("Il Fatto"); tale quotidiano è pubblicato in Italia (circostanza pacifica e notoria); l'evento del reato si è dunque verificato in Italia, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa A.G. Ai sensi dell'art. 6 c.p.

Quanto poi alla questione della competenza territoriale del Tribunale di Roma, va evidenziato che la stessa è stata posta dalla difesa solo in sede di discussione finale e quindi ben oltre il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 23 c. 2° c.p.p.; l'eccezione è quindi palesemente inammissibile in quanto tardiva. Del resto l'eccezione è infondata anche nel merito. Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale – salvo prova contraria, il cui onere grava su chi eccepisce l'incompetenza – di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia"* (Cass. Sez. I, 12.6.2007 n. 25804). Nel caso in esame, è circostanza pacifica e incontestata, che "Il Fatto Quotidiano" è un giornale avente sede legale a Roma e qui pubblicato e stampato ex art. 2 l. 47/48. Conseguentemente sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere del fatto per cui si procede.

Ciò premesso, venendo al merito del processo, occorre rilevare che la condotta di cui all'imputazione è documentalmente provata sulla base della copia della pagina di giornale (prodotta dal PM e dalla parte civile), contenente l'articolo giornalistico e l'intervista rilasciata dall'odierno imputato.

L'articolo in questione, pubblicato il 14.3.2012 a pagina 11 del quotidiano "Il Fatto Quotidiano" (edizione cartacea), a firma del giornalista Gianni Barbacetto, consiste in una sorta di resoconto che il giornalista fa dell'incontro avuto con l'odierno imputato Roberto Buzio presso l'abitazione di quest'ultimo ubicata a Saint Gervais les Bains, cittadina dell'alta Savoia francese. Nel corso del colloquio il Buzio riferisce di essere stato un esponente di rilievo del Partito Socialdemocratico Italiano sino agli inizi degli anni '90 e di essere stato coinvolto, in tale sua veste, in indagini per corruzione svolte in quegli anni dalla Procura della Repubblica di Milano; indagini a causa delle quali nel 1993 lo stesso riferisce di essere dovuto "scappare dall'Italia per evitare l'arresto". L'imputato rievoca quindi la sua esperienza di quegli anni, riferisce al giornalista diversi episodi dei quali è stato protagonista e fornisce quindi un suo giudizio su quell'epoca e su quelle indagini giudiziarie passate poi alla storia col nome di "Mani Pulite". Nell'ambito di tale racconto il Buzio fa una serie di affermazioni e formula alcuni giudizi sulla persona dell'odierna parte civile Antonio Di Pietro, negli anni '90 magistrato di punta della Procura di Milano e protagonista di quelle indagini e di quella stagione "politico-giudiziaria"; affermazioni e giudizi che il giornalista riporta peraltro nel loro esatto tenore letterale – come si desume inequivocabilmente dal fatto che le stesse sono poste tra virgolette –. Per quanto qui specificatamente interessa l'imputato asserisce tra l'altro: 1) che *"... Di Pietro ha distrutto l'Italia, ha preso solo i ladri di polli, ha provocato la morte civile di migliaia di persone, ha rovinato la vita a quelli come me ..."*; 2) che è stato interrogato più volte da Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo e ha capito, all'esito di tali interrogatori, che *"delle tante cose che noi indagati dicevamo, solo alcune venivano sviluppate, altre erano invece lasciate cadere ..."*; 3) che, nonostante lui stesso avesse riferito di una tangente di 200 milioni di lire a lui versata da Gianni Letta, e nonostante tutti sapessero che Berlusconi finanziava tutto il pentapartito, *"... Berlusconi (Silvio), diventato grande fan di Mani Pulite, è stato salvato da Di Pietro, almeno fino al 1994. Se lo avessero indagato seriamente già nel 1992 la storia d'Italia sarebbe stata diversa"*; 4) che nonostante avesse riferito anche di un contributo (presumibilmente illecito) a lui promesso dal segretario di Gianni Agnelli a Roma *"Di Pietro si segnò il nome su un foglietto, poi non ne fece niente"*; 5) che da ciò derivava la sua rabbia in quanto, secondo lui, *"alcuni sono stati*

*perseguitati, altri sono stati salvati".*

Non v'è dubbio, anche per quanto si dirà in seguito analizzando gli argomenti della difesa dell'imputato sul punto, che le suddette affermazioni siano imputabili al Buzio e che, quanto riportato nei sopra indicati virgolettati, corrisponda pienamente (e letteralmente) alle sue dichiarazioni.

Tanto accertato in punto di fatto, il Tribunale ritiene che la condotta ascritta all'imputato integri il delitto di diffamazione a lui ascritto. Ed invero, le suddette affermazioni, nonché le modalità e i termini con le quali le stesse sono state fatte, hanno indubbiamente un contenuto diffamatorio e lesivo della reputazione dell'odierna persona offesa Antonio Di Pietro. E' infatti è innegabile, alla luce delle frasi sopra riportate nonché dal complessivo contenuto delle dichiarazioni riportate nell'articolo, che il Buzio ha chiaramente affermato che l'allora magistrato Antonio Di Pietro ha deliberatamente indirizzato le indagini di cui era titolare solo verso alcuni soggetti di minore importanza e spessore politico ("*i ladri di polli*"), tra cui lo stesso Buzio, mentre, altrettanto deliberatamente e intenzionalmente, avrebbe tralasciato di indagare in maniera seria e approfondita nei confronti di personaggi di spicco dotati di grande potere (economico e politico), di fatto lasciandoli immuni da conseguenze giudiziarie e quindi "*salvandoli*". Tra tali potenti che sarebbero stati "*salvati*" da Di Pietro (e dai suoi colleghi di "*Mani Pulite*") il Buzio indica poi espressamente alcuni noti personaggi tra i quali: Gianni Letta – negli anni '90 giornalista di spicco e direttore di un noto quotidiano nazionale, e all'epoca del fatto (2012) principale consigliere e collaboratore di Silvio Berlusconi (leader di uno dei principali partiti politici italiani) –; Gianni Agnelli – storico e indiscusso capo del principale gruppo industriale italiano –; Silvio Berlusconi – nei primi anni novanta proprietario del più grande gruppo televisivo ed editoriale del Paese e poi negli anni seguenti indiscusso leader del principale partito politico italiano nonché più volte Presidente del Consiglio dei Ministri –. Quanto poi al fatto che il suddetto contegno investigativo del Di Pietro fosse, secondo il Buzio, consapevole, voluto e intenzionale, si evince chiaramente dai termini impiegati dall'imputato; ed infatti lo stesso parla di informazioni da lui stesso fornite al Di Pietro, alcune delle quali venivano "*sviluppate*" e altre "*lasciate cadere*", dal ché si evince inequivocabilmente che il magistrato, secondo il Buzio, avrebbe deliberatamente non sviluppato le indagini pur in presenza di notizie che avrebbero potuto condurre all'accertamento di reati; il concetto è poi ribadito, con l'indicazione di dettagli precisi e circostanziati, allorché il Buzio parla di un contributo (illecito) da lui stesso ricevuto da persona vicinissima a Gianni Agnelli del quale avrebbe parlato al Di Pietro nel corso di un interrogatorio; notizia di reato della quale il magistrato "*non ne fece niente*" nonostante si fosse appuntato su un foglio il nome dell'autore del reato; ancor più chiara è poi l'accusa rivolta all'odierna persona offesa in relazione alla persona di Silvio Berlusconi, per il quale viene impiegato il termine "*salvare*", termine che indica appunto il trarre qualcuno fuori da un grave pericolo – concetto poi rafforzato dall'allusione ad indagini svolte non "*seriamente*" –. In conclusione, gli elementi sopra indicati dimostrano in maniera evidente come l'imputato ha chiaramente lasciato intendere – in maniera peraltro piuttosto esplicita – che l'allora pubblico ministero di Milano Antonio Di Pietro è volutamente venuto meno all'adempimento dei propri doveri d'ufficio, ed in particolare di svolgere accurate indagini nei confronti di alcuni soggetti, pur a fronte di precise notizie di reato – fornite anche dallo stesso imputato –; l'imputato ha altresì sostenuto, in maniera altrettanto chiara, che ciò il Di Pietro avrebbe fatto allo scopo di salvare alcuni noti e potenti personaggi dalle negative conseguenze giudiziarie che sarebbero derivate da tali indagini. In tale contesto è poi altrettanto esplicita l'accusa al suddetto magistrato di aver pavidamente rivolto la sua attenzione solo verso gli indagati più deboli.

Tale essendo il senso delle affermazioni dell'imputato, non è revocabile in dubbio che affermare e/o comunque lasciare intendere che un magistrato, anziché comportarsi come soggetto terzo e imparziale e agire nel rigoroso rispetto della legge, agisce invece per finalità

oscuere e poco limpide, per danneggiare deliberatamente alcuni cittadini e salvaguardare (e quindi privilegiare) altri cittadini, non può che integrare una condotta chiaramente offensiva della reputazione di tale pubblico ufficiale. Il rappresentante dell'autorità giudiziaria è stato infatti presentato all'opinione pubblica come soggetto che, venendo meno ai suoi doveri costituzionali – *in primis* quelli di imparzialità e di soggezione solo alla legge – ha utilizzato strumentalmente i suoi poteri per finalità *latu sensu* politiche, e addirittura per mandare deliberatamente esenti da responsabilità dei potenziali autori di gravi delitti. A ciò si aggiunga che con le sue dichiarazioni l'imputato ha di fatto accusato la persona offesa di essersi reso responsabile di una grave violazione di legge e di un comportamento oltremodo scorretto sul piano deontologico e professionale, e quindi, in ultima analisi di un illecito passibile di sanzioni disciplinari se non addirittura penali (es. abuso d'ufficio, ecc.). Del resto la Suprema Corte, in situazioni analoghe a quella in esame, ha affermato che *"la condotta di attribuzione di parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria"* deve ritenersi *"intrinsecamente offensiva"* (Cass. Sez. V. 12.2.2009 n. 10631).

In conclusione, si può affermare che le espressioni utilizzate dal Buzio (riportate nell'articolo giornalistico) per descrivere il comportamento tenuto dal Di Pietro, singolarmente considerate e nel loro complesso, sono oggettivamente idonee a ledere la reputazione e l'onorabilità dello stesso. L'articolo descrive infatti il magistrato interessato, come persona adusa a strumentalizzare i suoi poteri per finalità poco chiare, nonché ad abusare di tali poteri ponendo in essere comportamenti disciplinarmente, deontologicamente, se non addirittura, penalmente illeciti.

Sempre sul piano dell'elemento materiale del reato, è di tutta evidenza che sussiste l'elemento – pure necessario per la configurabilità del reato – della comunicazione con più persone, atteso che è pacifico che le suddette affermazioni dal contenuto diffamatorio sono state diffuse tramite un quotidiano a diffusione nazionale, risultando dunque, *in re ipsa*, la loro conoscenza da parte di una pluralità non determinata di soggetti.

Nulla questo in ordine all'individuazione del destinatario dell'offesa che è stato inequivocabilmente (e nominativamente) indicato dallo stesso imputato nella persona dell'allora magistrato Antonio Di Pietro.

Sul piano dell'elemento psicologico, quanto al dolo del delitto di diffamazione giova rilevare che *"in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi ma appare sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente"* (Cass. 11.06.1999, n. 7597). Ciò premesso nel caso di specie, anche per le ragioni che saranno di seguito indicate analizzando gli argomenti della difesa, non può esservi dubbio alcuno che il Buzio ha agito con la piena coscienza e volontà di utilizzare, in un articolo giornalistico indirizzato a più persone, espressioni oggettivamente ingiuriose per l'altrui reputazione.

Va infine evidenziato che non si può neppure ritenere che la condotta dell'imputato sia "scriminata" (e quindi non punibile) in quanto esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, ed in particolare del cd diritto di critica giudiziaria. E' noto infatti che, per costante e condivisibile giurisprudenza in materia, *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva"* (Cass. Sez. V, 5.6.2007 n. 34432). L'esimente del diritto di critica è infatti *"configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non*

siano strumentalmente travisati e manipolati" (Cass. Sez. V, 6.2.2007 n. 11662). D'altra parte, se è vero che nell'ambito del diritto di critica politica e giudiziaria il requisito della continenza può e deve essere valutato con maggiore elasticità in considerazione degli interessi pubblici in gioco, e che in tale contesto la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza – a condizione però che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo – (cfr Cass. Sez. V, 13.12.2010 n. 3047), tuttavia è altrettanto vero che, in ogni caso, *"ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica"* (Cass. Sez. I, 27.9.2013 n. 40930). In altri termini, *"l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche, in quanto – fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate – non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività"* (Cass. Sez. V, 31.1.2007 n. 7662, in fattispecie – peraltro del tutto simile a quella in esame – in cui la S.C. ha reputato immune da censure la decisione con cui il giudice ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., ed escluso conseguentemente l'esimente del diritto di critica, nei confronti dell'autore di un libro contenente accuse di "deviazionismo giudiziario" nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove).

Ciò premesso, nel caso in esame, difettano le condizioni per poter ricondurre la condotta dell'imputato all'esercizio del diritto di critica, ed in particolare quella della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e poi posti alla base del giudizio critico espresso nei suoi confronti. E' rimasto infatti destituito di qualunque riscontro probatorio l'assunto del Buzio secondo il quale il dr. Di Pietro avrebbe arbitrariamente orientato le indagini di cui era titolare per colpire gli indagati meno importanti e per salvare invece altri indagati più noti e potenti, pur essendo stato posto a conoscenza di elementi di prova a carico di questi ultimi. In particolare l'imputato non solo non ha in alcun modo provato la sussistenza di elementi idonei a dimostrare le accuse da lui mosse al Di Pietro – o quanto meno a farle ritenere verosimili – ma non ha neppure indicato mezzi di prova volti a fornire tale prova. A parte la deposizione del teste Barbacetto di cui si dirà in seguito, la difesa dell'imputato ha chiesto di sentire come testimoni gli on.li Gianni Letta e Silvio Berlusconi su circostanze del tutto generiche relative ai rapporti dagli stessi avuti con il Buzio stesso; circostanze di fatto che, quand'anche provate, nulla avrebbero potuto dimostrare in ordine all'oggetto delle accuse mosse alla persona offesa (peraltro proprio per la totale irrilevanza, inconferenza e superfluità di tali mezzi di prova gli stessi, pur originariamente ammessi, non sono stati poi assunti nel corso dell'istruttoria). L'imputato del resto non si è neppure premurato di produrre in giudizio i verbali degli interrogatori nell'ambito dei quali lo stesso avrebbe indicato al Di Pietro quegli elementi e quelle informazioni a carico di Gianni Letta, di Agnelli o di Berlusconi che la persona offesa avrebbe poi deliberatamente "lasciato cadere" per "salvare" tali potenti. Produzione che avrebbe almeno consentito di vagliare la plausibilità di quanto riferito al giornalista e di valutare il comportamento tenuto dal Di Pietro. Né l'imputato ha offerto il benché minimo elemento per dimostrare la presunta inerzia del magistrato accusato (ad esempio allegando e dimostrando che nessuna iniziativa giudiziaria era stata assunta dal dr. Di Pietro nei confronti dei soggetti da lui asseritamente favoriti). Al riguardo, d'altra parte, non può tacersi che le accuse del Buzio appaiono oggettivamente smentite da una serie di dati di fatto notori (in quanto oramai appartenenti alla storia politica e giudiziaria di questo Paese). E' noto che la cd inchiesta di Mani Pulite ha investito (e in alcuni casi travolto) buona parte dei vertici della

politica, dell'imprenditoria e della finanza italiana (pubblica e privata) dei primi anni '90; così come è noto che nell'ambito di tale inchiesta sono stati indagati, arrestati, processati e in alcuni casi condannati personaggi di primo piano dell'epoca (basti fare i nomi, a titolo meramente esemplificativo, di Bettino Craxi, Arnaldo Forlani, Raul Gardini, ecc.), sicché l'affermazione del Buzio secondo la quale i magistrati e il dr. Di Pietro avrebbero preso solo i "ladri di polli" lasciando stare i "potenti", suona oggettivamente paradossale e certamente smentita dalla realtà dei fatti. Quanto poi ai presunti favoritismi del Di Pietro nei confronti di Gianni Letta, è lo stesso Buzio a riferire che negli interrogatori resi ai PM si limitò a riferire di finanziamenti illeciti che erano coperti dall'amnistia del 1990, sicché non è dato poi comprendere come rispetto a tali sue "rivelazioni" lo stesso possa accusare il dr. Di Pietro per non aver adeguatamente indagato su reati "già estinti". Quanto ai presunti favoritismi nei confronti di Gianni Agnelli e del suo gruppo, è fatto notorio che le inchieste giudiziarie di quegli anni investirono in pieno anche il Gruppo Fiat in persona dei suoi esponenti di vertice (es. il dr. Romiti). Quanto poi al presunto "salvataggio" di Silvio Berlusconi operato da Di Pietro, è fatto notorio – anch'esso assurdo agli onori della cronaca nazionale dell'epoca – che nel novembre del 1994 l'on. Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, ricevette dal Pool della Procura di Milano un avviso di garanzia per il reato di corruzione di ufficiali della Guardia di Finanza da parte del Gruppo Fininvest, indagini peraltro avviate, ben prima di tale avviso (e quindi ben prima del novembre 1994), proprio dal dr. Di Pietro.

Né l'imputato può avvalersi della citata scriminante ai sensi dell'art. 59 c. 4° c.p. E' noto infatti che l'esimente putativa del diritto di cronaca o di critica può essere invocata, quando pur non essendo vera la notizia diffamatoria, l'agente non solo ha fatto affidamento su quanto riferito dalle sue fonti informative, ma ha anche provveduto a verificare i fatti narrati; l'onere di provare la cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti grava peraltro sullo stesso imputato (cfr Cass. Sez. V, 9.4.2010 n. 27106). Nel caso in esame, il Buzio non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio su di lui incombente, nulla avendo lo stesso allegato e provato in ordine alle verifiche svolte per accertare la veridicità di quanto riportato al giornalista.

Si deve quindi concludere che l'imputato non si è limitato ad esprimere un giudizio negativo nei confronti dell'indagine di "Mani Pulite" o dell'operato del dr. Di Pietro, censurandone gli eccessi e/o l'inadeguatezza ovvero denunciando gli effetti negativi per l'Italia dell'azione giudiziaria – giudizio che, per quanto fortemente critico, sarebbe stato, in ogni caso, certamente legittimo e rispettabile –; il Buzio ha invece esplicitamente accusato il dr. Di Pietro di una serie di condotte (moralmente e penalmente) illecite risultate non vere (o comunque assolutamente non dimostrate), come tali idonee a ledere l'onorabilità e la reputazione del soggetto ingiustamente accusato. Le dichiarazioni dell'imputato si sono quindi, in altri termini, tradotte in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo. In relazione all'intento denigratorio nei confronti della persona fisica del Di Pietro, non appare peraltro priva di rilievo la circostanza che, dei numerosi magistrati che componevano il pool di Mani Pulite, fatta eccezione per un fugace accenno al PM Gherardo Colombo, il dr. Di Pietro è l'unico che viene insistentemente e reiteratamente citato dal Buzio.

Venendo ora all'esame delle prove a discarico e degli argomenti dedotti dalla difesa dell'imputato, ritiene il Tribunale che gli stessi non valgano ad escludere la sussistenza del reato e/o la penale responsabilità del Buzio.

La difesa dell'imputato ha in primo luogo sostenuto che le affermazioni riportate (tra virgolette) nell'articolo a firma del Barbacetto non sono attribuibili al Buzio, il quale, almeno in parte, ne disconosce il contenuto e asserisce di non averle mai fatte (almeno nei termini apparsi sul quotidiano). Del resto, aggiunge la difesa, tale assunto è confermato da quanto riferito dal teste a discarico escusso (l'autore dell'articolo Gianni Barbacetto), il quale ha riferito che nel corso del colloquio avuto col Buzio si è limitato a prendere degli "appunti"; conseguentemente, secondo la difesa, non vi sarebbe certezza che le affermazioni attribuite

all'imputato siano state fedelmente riportate – o comunque non potrebbe escludersi che vi sia stato un errore di trasposizione o un travisamento delle stesse –.

Tale assunto non è condivisibile. In primo luogo va rilevato che l'autore dell'articolo Gianni Barbacetto – escusso in qualità di testimone a discarico (non essendo stata sporta nei suoi confronti alcuna querela da parte del Di Pietro) – ha riferito che nel corso del colloquio avuto col Buzio, non fece una registrazione fonografica ma prese però degli appunti scritti, sicché si è detto certo di aver riportato nei virgolettati in maniera precisa e fedele le parole Buzio; il testimone ha altresì precisato che *"l'invettiva contro Di Pietro"* da parte del Buzio era stata in realtà anche molto più lunga e articolata, sicché lui dovette in qualche modo sintetizzarla riportando solo alcune frasi, sebbene le parole indicate nel testo dell'articolo fossero proprio quelle usate dall'imputato. Le stesse affermazioni del teste a discarico – sulla cui attendibilità non sono peraltro emersi né sono stati allegati motivi per dubitare – smentiscono dunque l'assunto difensivo.

Del resto, anche prescindendo da quanto dichiarato dal Barbacetto, che le frasi riportate tra virgolette siano attribuibili al Buzio risulta provato anche sulla base del contegno tenuto dall'imputato dopo la pubblicazione dell'articolo. Ed infatti, non risulta affatto che il Buzio abbia mai smentito di aver avuto il citato colloquio col Barbacetto, né il contenuto dello stesso, così come non risulta che il prevenuto si sia mai dissociato dalle singole frasi a lui attribuite e riportate nei virgolettati. Non risulta inoltre che l'imputato abbia mai chiesto al quotidiano di rettificare il contenuto dell'articolo, così come non consta che si sia mai dissociato dallo stesso. Il Buzio non risulta poi aver mai avanzato alla persona offesa, formalmente o informalmente, delle scuse ovvero cercato di chiarire il reale significato delle sue parole. E' anzi emerso dall'istruttoria l'esatto contrario. Ed infatti, il teste Barbacetto ha riferito che dopo la pubblicazione dell'articolo in questione contattò il Buzio e questi, lungi dal lamentarsi del contenuto del pezzo o dal dissociarsi dallo stesso, disse che era molto *"contento"* e *"soddisfatto"*. Circostanza questa confermata anche dalla stampa di una pagina del blog di Roberto Buzio – prodotta dalla difesa di parte civile all'udienza del 26.5.2014 – dalla quale si evince che l'odierno imputato ringraziava Gianni Barbacetto per la sua *"intervista"* pubblicata sul *"Il Fatto Quotidiano"* il 14.3.2012, qualificandola come *"la prima mano tesa, dopo anni d'isolamento, a noi ladri e portaborse della prima Repubblica"*; inutile dire che anche in tale *"post"* il Buzio non prende minimamente le distanze dal contenuto dell'intervista.

Si può dunque affermare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato, lungi dal dissociarsi dalle frasi a lui attribuite e riportate nel testo dell'articolo del 14.3.2012, ne ha integralmente rivendicato la paternità e il contenuto.

La difesa dell'imputato ha in secondo luogo dedotto che il colloquio avuto dall'imputato col giornalista Barbacetto presso la sua dimora francese era un colloquio del tutto informale, sicché il Buzio non aveva la consapevolezza che le sue dichiarazioni sarebbero diventate l'oggetto di un articolo giornalistico. Difetterebbe dunque, secondo il difensore, il dolo della diffamazione, atteso che l'imputato non si era rappresentato che le sue affermazioni sarebbero divenute di pubblico dominio (o comunque non voleva che lo divenissero).

Tale argomento difensivo non è condivisibile. Anche questa tesi è chiaramente smentita dalle dichiarazioni del teste Barbacetto, il quale ha riferito che quando telefonò al Buzio per avere un incontro con lui (in quanto era interessato al suo personaggio e alla sua vicenda personale), gli propose chiaramente di fare un'intervista; il teste ha aggiunto che l'imputato era perfettamente consapevole del fatto che il contenuto del loro colloquio sarebbe stato pubblicato e anzi gli sembrò molto *"motivato a parlare"* e a *"riprendere la parola"* in pubblico dopo tanti anni. Quanta riferito dal Barbacetto trova peraltro piena conferma nel contegno (sopra descritto) tenuto dal Buzio dopo la pubblicazione dell'articolo. Del resto, non è dato comprendere come una persona, contattata da un noto giornalista italiano (col quale non ha mai avuto rapporti in precedenza) che si reca all'estero per sentire il suo racconto su fatti di

rilevanza pubblica accaduti 20 anni prima, non possa rendersi conto del fatto che quanto da lui riferito a tale professionista sarà poi molto probabilmente pubblicato.

Lamenta infine la difesa dell'imputato che la commissione del reato è imputabile unicamente al giornalista e al direttore del quotidiano, i quali hanno pubblicato affermazioni diffamatorie senza esercitare un doveroso controllo volto a "contenere" quello che era semplicemente uno "sfogo" del Buzio, e quindi senza depurare le dichiarazioni dell'imputato del loro contenuto offensivo per la reputazione della vittima.

Trattasi di argomento privo di pregio. In primo luogo va evidenziato che quand'anche l'assunto difensivo fosse condivisibile, lo stesso implicherebbe unicamente che anche il giornalista e il direttore del quotidiano sarebbero responsabili del reato, ma non escluderebbe affatto la responsabilità del Buzio, quanto meno a titolo di concorso nella diffamazione. Va poi evidenziato che il presunto dovere giuridico del giornalista e del direttore, di cui parla la difesa, di "depurare il contenuto dell'intervista" non è configurabile. Va infatti evidenziato che secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa realizzata con un articolo avente la forma dell'intervista, *"l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta all'intervistatore non solo quando vi è l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall'intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia"* (Cass. Sez. V, 11.4.2013 n. 28502). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca è quindi configurabile per il giornalista qualora la notizia pubblicata (vale a dire il fatto storico che l'intervistato ha reso determinate dichiarazioni), sia vera, anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto (vale a dire il contenuto delle dichiarazioni dell'intervistato), *"purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato"* (Cass. Sez. V, 14.1.2010 n. 11897). In tali situazioni il giornalista va dunque esente da responsabilità purché abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, e non sia invece solo *"un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato, posto che in quest'ultimo caso, in applicazione dell'art. 110 cod. pen., è configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l'altrui testo diffamatorio, contribuendo in misura determinante alla consumazione del delitto in questione"* (Cass. Sez. V 10.10.2007 n. 42085). Concorrendo i suddetti requisiti il giornalista-intervistatore non fa altro che esercitare il diritto di cronaca giornalistica, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non può configurarsi a suo carico un obbligo giuridico di "censurare" l'intervistato in relazione a dichiarazioni offensive da questi rese nel corso dell'intervista, atteso che tale dovere sarebbe oggettivamente incompatibile, sul piano logico e giuridico, con l'esercizio del suddetto diritto. Ciò detto, nel caso in esame tanto la notorietà, o comunque il ruolo pubblico, in passato avuti dal Buzio, quanto la notorietà e il ruolo pubblico (passati e presenti) del Di Pietro, quanto infine l'oggetto dell'intervista (vertente su una importante fase storica della vita nazionale), inducono a ritenere sussistente un evidente interesse pubblico che legittimava il giornalista a rendere noto il pensiero dell'intervistato anche nella parte in cui esso assumeva carattere diffamatorio.

In conclusione ritiene il Tribunale che sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per ritenere l'odierno imputato responsabile del delitto di diffamazione.

In relazione alle circostanze del reato, occorre poi rilevare quanto segue.

Sussiste certamente la contestata aggravante di cui all'art. 13 l. 47/48 della diffamazione col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato - disposizione di carattere speciale rispetto a quelle di cui agli artt. 595 c. 2° e 3° c.p. e quindi derogatoria di queste ultime ex art. 15 c.p. -. La comunicazione a più persone delle affermazioni incriminate è infatti avvenuta per mezzo di un giornale quotidiano e quindi di uno "stampato" ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1 l. 47/48. Vi è altresì l'attribuzione di un fatto determinato. L'attribuzione al Di Pietro di una precisa condotta illecita – vale a dire l'aver svolto in maniera parziale e arbitraria le indagini privilegiando alcuni e danneggiando altri – è stata infatti accompagnata da indicazioni puntuali, nonché da riferimenti a precise circostanze di fatto (vedi ad esempio i riferimenti agli interrogatori resi al Di Pietro, alle notizie riferite, alla circostanza dell'annotazione da parte del magistrato del nome del presunto mandatario di Gianni Agnelli, ecc.), sì da rendere maggiormente credibili le affermazioni dell'imputato e quindi da aumentarne la potenzialità lesiva (cfr Cass. Sez. I, 29.9.2010 n. 40200).

Quanto alla procedibilità del delitto, è sufficiente rilevare che è stata acquisita agli atti la querela ritualmente e tempestivamente sporta dalla persona offesa l'11.4.2012.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, occorre rilevare quanto segue.

All'imputato non appaiono concedibili le attenuanti di cui all'art. 62bis c.p. Ostanto in particolare alla concessione delle generiche: a) la negativa biografia penale del Buzio, il quale risulta gravato da numerosi precedenti penali (anche per reati di non modesta gravità, corruzione, ecc.); b) la mancanza di un contegno processuale collaborativo o comunque positivamente valutabile; c) la totale mancanza di segni di risipiscenza e/o di condotte riparatorie o risarcitorie (non consta che il Buzio abbia rettificato le sue affermazioni ovvero che abbia chiesto scusa alla persona offesa). Oltre all'assenza di elementi positivi che giustificano l'applicazione dell'art. 62bis c.p. (quali, ad esempio, l'età, le condizioni personali e patrimoniali del reo, una condotta processuale improntata a particolare lealtà, ecc.), si deve anche considerare che l'episodio specifico presenta una non modesta gravità, tenuto conto della diffusione a livello nazionale della notizia e del fatto che l'azione illecita ha colpito un ex magistrato, nonché un noto personaggio pubblico (peraltro ancora attivo nel panorama politico italiano al momento del fatto), in uno degli aspetti più qualificanti ed essenziali della sua reputazione pubblica e professionale, vale a dire la sua imparzialità e il suo rigore etico e morale. L'offesa appare dunque particolarmente lesiva e infamante. Né va trascurata l'intensità del dolo con la quale l'imputato ha agito. Da quanto sopra esposto, ed in particolare dalle dichiarazioni del teste Barbacetto, è infatti emerso che le dichiarazioni del Buzio sono degenerate in un vero e proprio "sfogo" e in una "invettiva" nei confronti del Di Pietro, e quindi in un attacco personale nei confronti di quest'ultimo.

Ciò posto, tenuto conto degli elementi da ultimo indicati e valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., il Giudice ritiene congruo applicare all'imputato la pena di anni 1 di reclusione ed € 1.000 di multa, così determinata: p. b. per il reato di cui all'art. 595 c. 1° c.p. mm 8; aumentata per l'aggravante di cui all'art. 13 l. 47/48 alla pena finale. Al riguardo occorre rilevare che all'applicazione della pena detentiva non è di ostacolo, nel caso in esame, l'art. 10 della Convenzione Europea per i Diritti Dell'Uomo (CEDU) (ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con la L. 4 agosto 1955, n. 848), così come interpretato dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). E' noto che la legge di ratifica e i successivi interventi normativi (es. l. 280/05, l. 12/06) hanno consolidato e ampliato l'obbligo dello Stato italiano e dei cittadini di conformarsi a questa disciplina normativa elaborata al di fuori dei confini nazionali, nonché l'obbligo degli organi giurisdizionali di conformarsi alle sentenze della Corte Europea, che ne abbiano accertato la violazione. E' altresì pacifico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale m – a partire dalle decisioni n. 348 e 349 del 2007 – che le norme della CEDU m – nel significato loro attribuito dalla Corte Europea – integrano, come fonte sub-costituzionale, parametro interposto di legittimità costituzionale per il tramite dell'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex plurimis sentenze della C.C. n. 1 del 2011; nn. 196, 187 e 138 del 2010). Secondo questo orientamento, ove si profili un contrasto tra norma convenzionale e norma interna, il giudice nazionale deve verificare la praticabilità di un'interpretazione della seconda in senso conforme alla

Convenzione, avvalendosi di ogni strumento a sua disposizione e, ove tale verifica dia esito negativo, egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale. Ciò premesso è noto che l'art. 10 c. 2° della CEDU espressamente prevede che l'esercizio della libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee "può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, ... per la protezione della reputazione e dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario". Con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile dallo Stato tale articolo è stato costantemente interpretato dalla Corte Europea nel senso che la legittimità dell'ingerenza dello Stato nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione (e quindi la compatibilità delle norme di diritto interno che prevedono le sanzioni in tale materia) deve essere valutata tenendo anche conto della natura e della gravosità delle pene inflitte, nella prospettiva di impedire agli Stati di adottare misure punitive atte a dissuadere i mezzi di comunicazione dall'adempiere al loro ruolo di allertare il pubblico, in caso di abusi dei pubblici poteri (sentenza *Cumpana e Mazare vs Romania*, n. 33348/96). È stato, altresì, costantemente sostenuto, da un lato, che la misura dell'ingerenza punitiva dello Stato nei confronti del giornalista deve essere attentamente calibrata e strettamente proporzionata ai fini legittimi perseguiti (v. sentenza CEDU del 17.7.2008, *Riolo c. Italia*), dall'altro, la Corte ha più volte riconosciuto, senza tentennamenti, la legittimità di un trattamento sanzionatorio anche detentivo, condizionato alle "ipotesi eccezionali", intese come condotte lesive di altri diritti fondamentali (sent. 22.4.2010, *Fatallayev c. Azerbaigian*; sent. 6.12.07, *Katrami c. Grecia*). Premesso dunque che, non sussiste una incompatibilità assoluta tra le disposizioni della CEDU e le norme di diritto interno (art. 595 c.p. e 13 l. 47/48) che prevedono sanzioni detentive per il reato di diffamazione, va esaminata la sussistenza o meno, nel caso in esame, di una di quelle ipotesi eccezionali, in presenza delle quali, secondo l'art. 10 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea, è legittima l'inflizione di una pena detentiva. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che nel caso di specie non si procede nei confronti di un giornalista, sicché esulano dalla fattispecie in esame tutte quelle preoccupazioni relative alla salvaguardia del diritto di cronaca giornalistica che sono alla base delle pronunce della Corte EDU. In tali sentenze l'incompatibilità tra la pena detentiva prevista per reati di opinione e l'art. 10 CEDU è stata infatti motivata prevalentemente con la preoccupazione che la pena detentiva abbia un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività, che, a sua volta, ha diritto di essere informata. Nel caso in esame, come detto, non viene in rilievo il ruolo o la funzione del giornalista ma solo la condotta di un privato cittadino che ha inteso, tramite gli organi di stampa, di rendere affermazioni gravemente lesive della reputazione altrui.

Occorre poi considerare che, per le ragioni sopra esposte, il fatto specifico si caratterizza per la sua non trascurabile gravità.

Va infine evidenziato che alla condotta dell'imputato può essere attribuito un particolare spessore negativo alla luce proprio dell'art. 10 CEDU, laddove giustifica, come necessarie, "restrizioni o sanzioni... per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario". La giurisprudenza interna di legittimità e di merito e quella della Corte di Strasburgo concordano infatti nel ritenere che la libertà di opinione, nella dimensione del diritto di informazione, pur in presenza di ampia tutela costituzionale, non può travalicare lo scopo di informazione della collettività e tradursi in una divulgazione - indipendente dalla legalità - di notizie non vere o tendenziosamente rappresentate, limitando così i diritti della persona, costituenti patrimonio morale di ogni essere umano. Nel caso di offesa ingiustificata a un magistrato, viene inoltre affievolita la fiducia della collettività, che deve costituire schermo e incentivo a un corretto svolgimento di una fondamentale funzione nello Stato di diritto (nella sentenza 25.7.2001, *Perna c. Italia*, la Corte di Strasburgo - anticipando gran parte delle argomentazioni contenute nella citata sentenza 17.7.08, *Riolo c. Italia* - precisa che la stampa, pur legittimata

naturalmente a comunicare informazioni e idee sull'attività del potere giudiziario, non può impunemente portare attacchi non fondati ai garanti della giustizia, che devono poter svolgere il loro fondamentale ruolo nello Stato di diritto, in un contesto di fiducia della collettività).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte non appare irragionevole l'applicazione all'imputato di una sanzione detentiva.

Ciò detto, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, non sussistendo cause ostative di carattere soggettivo (art. 59), né elementi che facciano presumere che l'imputato non adempirà alle prescrizioni imposte, risulta possibile procedere alla sostituzione della pena detentiva inflitta con una delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/81. L'età del prevenuto e la natura stessa del reato sconsigliano, infatti, il contatto con l'ambiente carcerario, tanto più che, tenuto conto della tipologia del delitto in contestazione la funzione di emenda e di prevenzione speciale, appare adeguatamente realizzabile anche attraverso l'irrogazione di una adeguata sanzione alternativa. In ordine alla scelta di quest'ultima, consentendolo l'entità della pena inflitta, il giudice ritiene di dover sostituire la pena detentiva con la sanzione della libertà controllata. La durata di quest'ultima, operato il ragguglio secondo i criteri di cui all'art. 57 l. 689/81, va determinata in anni 2.

L'imputato risulta aver già fruito per ben 3 volte della pena sospesa, beneficio che non può quindi essergli ulteriormente riconosciuto ostandovi il divieto di cui all'art. 164 c.p.

Segue per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Quanto invece alla domanda formulata dalla parte civile Antonio Di Pietro, con cui si chiede la condanna dell'imputato al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non che siano conseguenza della condotta illecita allo stesso ascritta, nonché alla rifusione delle spese di lite, tale domanda è fondata e deve essere dunque accolta seppur nei limiti di seguito indicati.

Per le ragioni in precedenza esposte è provata la condotta illecita del Buzio Roberto. Tale condotta integra certamente un fatto illecito, fonte di responsabilità civile e di danni risarcibili in virtù del disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. Dalla stessa sono certamente derivati alla persona offesa danni non patrimoniali consistiti nel danno morale soggettivo o *pretium doloris* (risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), consistito nell'essere stata vittima di una lesione della propria reputazione pubblica e professionale. Il fatto, tenuto conto del ruolo pubblico (di esponente politico) che il Di Pietro rivestiva all'epoca della pubblicazione dell'articolo, è altresì potenzialmente idoneo ad arrecare anche danni all'immagine della vittima (e quindi alla sua carriera politica) nonché danni di natura patrimoniale. Nel corso del dibattimento non è stato però possibile acquisire la prova certa né dell'effettiva esistenza dei danni patrimoniali né dell'effettiva consistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato (tanto meno è stata possibile un'esatta quantificazione di tali danni). Ci si dovrà pertanto limitare ad emettere, ai sensi dell'art. 539 c. 1° c.p.p., una pronuncia di condanna generica, per la quale, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza (cfr Cass. pen. sez. VI, 11.03.2005, n. 12199), non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Dovrà invece rimettersi al giudice civile competente la decisione in ordine all'*an* e al *quantum* dei danni. Può invece trovare accoglimento la richiesta della parte civile di assegnazione di una provvisoria. Per le ragioni sopra esposte è infatti certa la sussistenza di un danno non patrimoniale *sub specie* di danno morale soggettivo. Ciò posto, va evidenziato che, per quanto sopra esposto, la lesione dell'onore è stata piuttosto grave in quanto ha messo in discussione le principali doti morali e le essenziali qualità professionali sulle quali si fonda la reputazione di un magistrato (onestà e imparzialità). Le affermazioni offensive hanno poi avuto una non trascurabile diffusione, atteso che sono state pubblicate da un quotidiano di livello nazionale (anche tra i più noti e seguiti). Non sono stati dunque

certamente modesti il turbamento psichico e la sofferenza morale che la vittima ha subito. Ciò posto, questo Giudice, operata una valutazione equitativa, ritiene che il danno non patrimoniale subito dalla vittima di cui sin d'ora possa dirsi certa l'esistenza può essere quantificato in € 16.000,00 (salva restando in sede civile la liquidazione di un ulteriore danno morale ove adeguatamente provato sulla base di ulteriori elementi).

Non consta che la persona offesa, in aggiunta al risarcimento del danno ex art. 185 c.p., abbia chiesto l'assegnazione della somma a titolo di riparazione di cui all'art. 12 l. 47/48, sicché nulla può essere liquidato a tale titolo.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., l'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. 55/14.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara BUZIO ROBERTO colpevole del reato del reato di cui agli artt. 595 c. 1°, 2° e 3° c.p., 13 l. 47/48 a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 2 di libertà controllata ed € 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p., condanna BUZIO ROBERTO al risarcimento in favore della parte civile costituita ANTONIO DI PIETRO dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato, da liquidarsi in separato giudizio e rimette le parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione;

Visto l'art. 539 c.p.p., condanna altresì l'imputato al pagamento in favore della suddetta parte civile costituita di una provvisoria pari a € 16.000,00 (condanna esecutiva come per legge);

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento in favore della medesima parte civile costituita delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre, spese generali, IVA e CPA come per legge;

Ai sensi degli artt. 53 ss. l. 689/81, la pena di anni 1 di reclusione è stata sostituita con la con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per anni 2;

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per la redazione dei motivi.

Roma lì 23.9.2014

**IL GIUDICE**  
dr. Fabio Mostarda

*Fabio Mostarda*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

22.12.14



CANCELLIERE CI  
*Laura Canuti*